

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

NORMATIVA. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 (in GU 19 agosto 2009, n. 191): Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. L. 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

D. LGS. 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regola l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regola le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.

CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

LINEE GUIDA "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria".

INDICAZIONI NAZIONALI 2012.

CM n.18/2011. CM n. 89/2012. Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020, Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.

Le disposizioni relative alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017 (art. 26 D. Lgs. 62/17). Le novità introdotte dall'Ordinanza ministeriale n°172 del 4 dicembre 2020 entrano in vigore a decorrere dal 4 di dicembre 2020.

decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n.249, concernente il "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola Secondaria", integrato con il D.P.R. 235/07;

legge 10 dicembre 1997 n.425, recante "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";

decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n.122, concernente il "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia", ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. L. 1 settembre 2008 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n.169 "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";

D. Lgs. 15 aprile 2005 n.76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, c. 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003 n. 53";

legge 13 luglio 2015 n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

D. Lgs. 15 aprile 2005 n.77, “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola - lavoro, a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003 n.53”, con le disposizioni sull’attuazione contenute nei commi da 33 a 43 della legge 107/2015;

D. Lgs. 17 ottobre 2005 n.226 e successive modificazioni, “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003 n.53”;

legge 11 gennaio 2007 n.1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”;

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n.89, relativo al Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64, c. 4, del D. L. 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

legge 8 ottobre 2010 n.170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n.80, recante “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”;

D. Lgs. 16 gennaio 2013 n.13, recante “Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012 n. 92”;

D. Lgs. 13 aprile 2017 n.62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015 n.107”;

D. Lgs. 13 aprile 2017 n.66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015 n. 107”;

D. L. 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, che ha previsto il differimento all’1° settembre 2019 dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni riguardanti i requisiti di accesso all’esame di Stato;

legge dell’8 agosto 1995 n.352, recante “Disposizioni urgenti concernenti l’abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l’attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero”;

decreto ministeriale del 22 maggio 2007 n.42, recante modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

decreto ministeriale del 3 ottobre 2007 n.80, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico;

decreto ministeriale del 3 marzo 2009 n.26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

Decreto ministeriale del 27 gennaio 2010 n. 9, con l'adozione del modello di certificazione dei livelli di competenza e degli apprendimenti raggiunti in obbligo di istruzione;

Ordinanza Ministeriale n. 92 del 2007, relativa al processo di valutazione e alle attività di recupero dei debiti scolastici negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

Linee guida del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 agosto 2009 con le quali vengono fornite indicazioni in materia di integrazione degli alunni disabili nella scuola;

Linee Guida allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento e le indicazioni in esse contenute relativamente alla valutazione scolastica, periodica e finale;

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, "Strumenti d'intervento per alunni disabili con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica";

Guida operativa pubblicata dal MIUR nel gennaio 2016 per accompagnare la fase di avvio delle nuove modalità di realizzazione dell'alternanza scuola lavoro, contenute nella legge 107 del 2015;

Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011, concernente la "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado";

Circolare Ministeriale n. 8 del 7 marzo 2013 e le indicazioni operative per l'attuazione della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 relativa ai bisogni educativi speciali;

Nota Ministeriale prot. n. 843 del 10 aprile 2013, relativa "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale" nella quale viene fatto riferimento a tutta la normativa precedente su tale materia.

Nota Ministeriale del 28 marzo 2017 con la quale sono stati pubblicati i chiarimenti interpretativi relativi all'alternanza scuola lavoro in risposta ai quesiti più frequenti pervenuti dalle Istituzioni scolastiche, dalle famiglie e dagli stakeholder della scuola.

Decreto ministeriale 769 del 26 novembre 2018, ivi il MIUR ha pubblicato I Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte nonché le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi per l'Esame di Stato.

Decreto interministeriale del 3 novembre 2017 n.195, "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola - lavoro";

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C111/01/CE del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); Conclusioni del Consiglio UE dei Ministri dell'Istruzione del 15 febbraio 2013 su "Ripensare l'Istruzione: investire in competenze per risultati socio-economici migliori" in risposta alla Comunicazione della CE – IP/12/1233 20/11/2012;

Dichiarazione congiunta della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri UE e delle parti sociali a livello europeo del 2 luglio 2013,

relativa all' "Alleanza Europea per l'apprendistato" per la lotta alla disoccupazione giovanile e il miglioramento e la diffusione della pratica dell'apprendistato e dell'apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e formazione; Raccomandazione del Consiglio dell'UE del 22 maggio 2018, relativa alle "Competenze chiave per l'apprendimento permanente" (testo rilevante ai fini del SEE) 2018/C 189/01.

VALUTAZIONE. La valutazione scolastica riguarda l'apprendimento e il comportamento degli studenti e i docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali, coerentemente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF della scuola, in coerenza con le Indicazioni nazionali e le linee guida specifiche per i diversi livelli.

La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, senza cui non si potrebbero seguire i processi dell'alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere durante la sua permanenza a scuola. Tra questi: acquisizione e trasmissione dei contenuti disciplinari – sapere
capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti – saper fare
capacità di interagire e tradurre le conoscenze e abilità in comportamenti da adottare nella vita di tutti i giorni – saper essere.

I CRITERI DI VALUTAZIONE E IL RUOLO DEL CD. La valutazione all'interno della singola istituzione scolastica deve essere coerente:

con il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF);

con la personalizzazione dei percorsi di apprendimento in base ai tempi di comprensione degli studenti;

con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89.

Il numero e le tipologie di verifiche e valutazioni cui sottoporre gli studenti rientrano nell'ambito dei "Criteri di Valutazione" fissati dalle Istituzioni scolastiche, nello specifico dal CD. Articolazioni di quest'ultimo sono i Dipartimenti disciplinari e interdisciplinari i quali stabiliscono, per ogni disciplina, i suddetti criteri – ed annesse griglie di valutazione -, concordati tra i vari docenti componenti. Spetta ai Consigli di classe e ai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, la valutazione periodica e finale degli alunni in conformità con i criteri e le modalità definiti dal CD.

LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI E LE SUE FASI: DIAGNOSTICA, FORMATIVA, FINALE O SOMMATIVA. La valutazione ha sempre un significato pedagogico, ed indica la descrizione qualitativa e quantitativa dei comportamenti degli allievi, su cui si esprimono dei giudizi di valore che tengano conto delle condizioni ambientali in cui il processo educativo si esplica.

Il termine valutazione deriva dal latino *valitus*, e significa attribuire un valore. Diversi sono i tipi di valutazione che si realizzano nella scuola, come pure diversi sono gli effetti sugli allievi: l'attribuzione di un voto può richiamare all'impegno o può rilevare una carenza, ma può anche essere percepito un segno di capacità e come premio che segue una prova positiva. La scuola dell'autonomia si è posta il problema della supervisione sistemica dell'apprendimento e della crescita educativa dell'alunno, sulla base della quale adeguare le opportunità di apprendimento e quelle educative. La valutazione ha una finalità educativa, che non si limita a controllare, misurazione, verificare, classificare gli alunni, ma ad aiutarli nel loro processo di maturazione. Per

questo motivo una corretta valutazione deve essere adeguata ad un piano razionalmente concepito, rispondere a delle finalità chiare ed utilizzare dei mezzi adeguati a ciò che si sta valutando. La valutazione è l'atto e la conseguenza dell'attribuzione di valore a qualcosa o qualcuno. Per rendere la valutazione intersoggettiva occorre che le modalità e lo strumento di "misura" impiegati, cioè le operazioni compiute e il metro di paragone usato per attribuire quel dato valore a quel preciso evento, siano resi espliciti e fondati su criteri autonomi rispetto ai metodi e agli strumenti di cui si serve la misurazione. Tale atto:

- si basa sugli obiettivi prefissati e sul loro raggiungimento;
- risponde ad una funzione sociale e formativa che fa riferimento ad elementi misurabili, che poi interpreta, collega, elabora, delinea ed esprime in tratti di personalità.

CRITERI UTILI PER VALUTARE.

- criterio assoluto predeterminato e basato sul rendimento atteso di ciascun alunno, indipendentemente da qualsiasi altro fattore;
- criterio individuale, che tiene conto dei livelli di partenza dell'alunno e dei progressi conseguiti;
- criterio relativo, basato sul confronto tra la prestazione del singolo e quella della classe e delle classi tra loro;
- bisogna ricorrere alla valutazione analitica ed alla valutazione olistica (quindi complessiva, generale, secondo il principio che le proprietà di un sistema non possano essere spiegate esclusivamente tramite le sue componenti).

Il giudizio che viene emesso non consiste nella sommatoria dei dati scaturiti dalla misurazione, ma dalla loro interpretazione in base a criteri precedentemente stabiliti e agli scopi per i quali si misura e si valuta.

VALUTAZIONE FORMATIVA E VALUTAZIONE SOMMATIVA. La valutazione formativa si compie in itinere, nel procedere del percorso, con lo scopo di accompagnare, descrivere, orientare il percorso stesso. La sua funzione regolativa investe, in questo senso, sia chi apprende sia chi esplica la sua azione didattica. L'insegnante valuta e si valuta; l'alunno è valutato e al tempo stesso si autovaluta. Questa forma di valutazione è perciò intrinsecamente correlata alla programmazione educativo-didattica, come ben aveva visto la legge 517/1977 che infatti ha una volta per tutte sancito il nesso profondo, dando grande spessore pedagogico all'una e all'altra.

La valutazione sommativa si effettua per rilevare/descrivere le conoscenze- abilità-competenze traguardate dall'alunno al termine di un periodo didattico prestabilito (intermedio, conclusivo). Significativamente, le Indicazioni Nazionali del 2012, usano la formulazione "traguardi di sviluppo delle competenze": trovo che sia un'espressione felice, perché coniuga l'aspetto terminale ("traguardi") con quello dinamico ("sviluppo").

Da queste considerazioni emergono alcuni dati:

- 1) le due valutazioni non si sovrappongono e non si escludono a vicenda;
- 2) ognuna di esse ha una sua legittimità, congruenza e collocazione nel processo di insegnamento-apprendimento;
- 3) la soppressione dell'una o dell'altra andrebbe ad inficiare l'intero processo, sotto il profilo dell'attendibilità e dell'efficacia.

4) sotto il profilo del diritto degli alunni, la mancata adozione dell'una o dell'altra potrebbe costituire un atto lesivo.

LE FASI DELLA VALUTAZIONE. La valutazione si distingue in diverse fasi:

- diagnostica;
- formativa;
- finale o sommativa.

La valutazione diagnostica è quella che si compie in una fase iniziale, quella formativa è della fase intermedia e la valutazione finale è quella sommativa del processo formativo. La valutazione iniziale delle prove d'ingresso permette di raccogliere informazioni su esigenze, difficoltà, possibilità di utilizzare materiali e strumenti idonei all'apprendimento degli allievi. La valutazione formativa consente di valutare il grado di acquisizione di conoscenze, competenze, capacità, in base alle quali predisporre eventuali strategie di recupero e correzioni in itinere del percorso didattico, sulla base di quanto emerge. La valutazione finale riflette l'efficacia del lavoro e serve anche a dare delle indicazioni per il futuro; la valutazione sommativa, espressa in decimi negli scrutini quadrimestrali e finali, verifica e valuta i risultati raggiunti dallo studente, avanza previsioni per il proseguimento degli studi.

In ogni valutazione bisogna distinguere cosa si intende valutare, scegliere lo stimolo che provoca una risposta adeguata da parte dell'allievo, raccogliere tale risposta, confrontare la prestazione fornita e la risposta attesa e, infine, attribuire un valore al risultato raggiunto dall'alunno. Si possono raggruppare queste cinque fasi in tre momenti fondamentali: lo stimolo iniziale, che è costituito dalla domanda, dal compito, dal problema che si sottopone all'attenzione del discente; il secondo momento è costituito dalla risposta a questo stimolo; il terzo è il giudizio espresso dal docente attraverso voti, graduatorie, aggettivi, giudizi o profili, e che va socializzato.

IL DOCENTE E LE FORME DELLA VALUTAZIONE. Nel momento in cui valuta l'insegnante comunica il proprio modello di apprendimento all'allievo, che impara a conoscerlo. Egli, dunque, apprende ciò che pensa possa essere considerato più importante dal docente, adeguandosi al modo di studiare e di apprendere più apprezzato, perché è consapevole del fatto che è il docente a valutare. È compito dell'insegnante definire i criteri di verifica, curando che la valutazione sia corrispondente a ciò che è stato insegnato.

FATTORI PSICOLOGICI ED EMOTIVI CHE INFLUENZANO LA VALUTAZIONE E OBBLIGHI DEL DOCENTE. Nell'ambito della ricerca docimologica bisogna individuare alcuni fattori psicologici ed emotivi che influenzano la valutazione del docente:

l'effetto alone, che è il condizionamento di valutazioni precedenti;

l'effetto contrasto, cioè il condizionamento di standard ideali di prestazioni;

l'effetto stereotipia, che è il condizionamento ad opinione generalizzata originaria;

l'effetto pigmalione, dovuto ad aspettative di prestazione.

Per evitare il rischio di cadere in tali forme di valutazione, bisogna ricorrere alla valutazione analitica ed alla valutazione olistica (quindi complessiva, generale, secondo il principio che le proprietà di un sistema non possano essere spiegate esclusivamente tramite le sue componenti).

A ciascun docente, nel valutare, è richiesta:

- corresponsabilità (nel team docente)

- coerenza (con gli obiettivi e le attività programmate);
 - trasparenza (intesa come chiarezza, semplicità ed esplicitazione dei percorsi).
- Per ogni caratteristica tipologica delle abilità da rilevare e/o funzione valutativa o didattica da svolgere, è necessario impiegare uno strumento di accertamento delle competenze la cui struttura sia in un certo senso omologa a quella caratteristica e a quella specifica funzione.

CONGRUO NUMERO DI VALUTAZIONI. Ogni docente, in base al numero di ore di insegnamento nella classe, dovrà ottenere un congruo numero di valutazioni. La mancanza di un congruo numero di valutazioni dovrà essere adeguatamente giustificata (studente sempre assente, nomina tardiva del docente da parte dell'Ufficio scolastico ecc.). In caso di frequenza discontinua da parte dello studente, il docente dovrà in ogni caso procedere con la valutazione (ad esempio interrogando lo studente il primo giorno in cui è presente). Generalmente è il Piano di lavoro di dipartimento che quantifica il numero sufficiente di valutazioni. In ogni caso, ad esempio per le discipline con due ore settimanali, è necessario ottenere almeno due valutazioni. Resta quindi inteso, come specificato dal MIUR nella circolare ministeriale n. 89/2012, che il voto finale deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti.

VALUTAZIONE NEI DIVERSI ORDINI DI ISTRUZIONE. TABELLA DI SINTESI.

SCUOLA PRIMARIA		SCUOLA SECONDARIA I GRADO		SCUOLA SECONDARIA II GRADO	
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI	VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO	VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI	VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO	VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI	VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
INTERMEDIA: GIUDIZIO DESCRITTIVO	GIUDIZIO DESCRITTIVO	IN DECIMI	GIUDIZIO DESCRITTIVO	IN DECIMI	IN DECIMI
FINALE: GIUDIZIO DESCRITTIVO		IRC: GIUDIZIO DESCRITTIVO		IRC: GIUDIZIO DESCRITTIVO	CONCORRE ALLA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA. Consultare file "ESEMPIO RUBRICA DI VALUTAZIONE PRIMARIA. pdf"

VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE E IN PARTICOLARE NELLA SCUOLA PRIMARIA. Il D. Lgs. 62/2017 attuativo della Legge 107/2015 ha modificato il modello di valutazione della scuola del primo ciclo.

L'Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 prevede che dall'a.s. 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento (vedi sezione del sito web del MI: "La valutazione nella scuola primaria"). La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria è stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l'attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso

l'insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall'ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegare Linee guida.

Ai sensi del combinato disposto del art. 3 del D. Lgs. 62/2017 e dell'ordinanza ministeriale n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:

- **Avanzato:** l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
- **Intermedio:** l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
- **Base:** l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
- **In via di prima acquisizione:** l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell'elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione. La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione è effettuata dai docenti di classe, mediante l'attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa. La valutazione dunque accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. In tale ottica si dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno, valorizzando l'attivazione da parte dell'istituzione scolastica di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

PROCESSI FORMATIVI. Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria la valutazione periodica e finale, con giudizio, viene integrata con la descrizione dei

processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

CURRICOLO DI ISTITUTO E PROGRAMMAZIONE ANNUALE. Le Indicazioni Nazionali (come declinate nel Curricolo di Istituto e nella programmazione annuale della singola classe) costituiscono il documento di riferimento principale per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina.

OBIETTIVI. Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell'apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili. Gli obiettivi contengono sempre sia il processo cognitivo che gli alunni devono mettere in atto, sia il contenuto disciplinare al quale l'azione si riferisce. Esempi di formulazione degli obiettivi:

Produrre semplici testi narrativi e descrittivi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane.

Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.

Argomentare il procedimento seguito per risolvere problemi.

I LIVELLI DI APPRENDIMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA. I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento. I livelli di apprendimento previsti dalla nuova normativa sono:

Avanzato

Intermedio

Base

In Via Di Prima Acquisizione.

LE DIMENSIONI. Le dimensioni rappresentano i criteri per descrivere gli apprendimenti e sono:

- Autonomia
- Continuità
- tipologia della situazione (nota e non nota)
- risorse mobilitate
- altre dimensioni eventualmente elaborate dal CD (inserite nei criteri di valutazione all'interno del PTOF).

LIVELLI DI APPRENDIMENTO E DIMENSIONI NELLA SCUOLA PRIMARIA

Avanzato

L' alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

Intermedio

L' alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base

L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

In via di prima acquisizione

L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA. La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (la pagella anche se su piattaforma) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un giudizio esplicativo. Questi sono gli elementi del documento di valutazione:

la disciplina;

gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici);

il livello il giudizio descrittivo (con definizione dei livelli);

giudizio descrittivo mediante rappresentazione tabellare.

La definizione dei livelli, adottata dall'istituzione scolastica, dovrà essere presente sul Documento di valutazione qualunque sia la scelta del modello adottato.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 62/2017, tenendo conto dell'effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il CdC può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'art. 6, c. 2, del D. Lgs. n. 62/2017.

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell'art. 2, c. 5, del d. lgs. 62/2017.

Per procedere alla valutazione finale dell'alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica.

Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (pagella individuale dell'alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un giudizio esplicativo. Il corso di studi si conclude con l'esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile per l'iscrizione agli istituti del secondo ciclo. L'ammissione all'esame comporta un giudizio di idoneità, accompagnato da un voto in decimi, riferito agli esiti dell'intero percorso compiuto dall'alunno nella scuola secondaria. All'alunno che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.

AMMISSIONE E NON AMMISSIONE E CONDOTTA NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE. Per quanto riguarda l'ammissione alla classe successiva, le alunne e gli alunni di scuola primaria saranno ammessi anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Resta ferma, come prevede la normativa vigente, la non ammissione alla classe successiva in casi eccezionali, deliberata all'unanimità dai docenti contitolari.

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, è deliberata a maggioranza dal CdC, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque

anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi. La valutazione del comportamento viene declinata in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza superando il voto in condotta ed introducendo nella scuola secondaria di primo grado la valutazione attraverso un giudizio sintetico.

ASSENZE. Per essere ammessi alla classe successiva gli alunni devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Ad esempio, per un alunno che frequenta un corso ordinario di 30 ore settimanali, il monte orario annuale corrisponde a 990 ore (per convenzione l'anno scolastico è pari a 33 settimane); pertanto deve frequentare per almeno 743 ore. Sono previste delle deroghe a questo limite, deliberate dal CD.

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. Il Regolamento sulla valutazione, il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, all'art. 4 stabilisce che nella scuola secondaria di secondo grado la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal CdC, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado ha per oggetto il loro il processo formativo, il comportamento e i risultati dell'apprendimento. Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali che definiscono il relativo curriculum, e con i piani di studio personalizzati. Il CD di ogni scuola, definisce nel PTOF anche le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in base a quanto stabilito nello 'statuto delle studentesse e degli studenti', dal 'Patto educativo di corresponsabilità', firmato dagli studenti e dalle famiglie al momento dell'iscrizione, e dai regolamenti di ciascuna scuola. Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica delle competenze acquisite al termine dell'istruzione obbligatoria e durante il corso di studi. La valutazione periodica si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre, a seconda della suddivisione dell'anno scolastico stabilita a livello di singolo istituto. Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico durante gli scrutini finali e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che si svolge alla fine del quinto anno di studi.

La valutazione sia degli apprendimenti che del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. La sufficienza corrisponde a un voto pari ad almeno 6/10. Una valutazione del comportamento inferiore a 6/10 preclude il passaggio alla classe successiva e l'accesso all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Inoltre, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, agli studenti viene attribuito un apposito punteggio denominato 'credito scolastico'.

Ai sensi dell'art. 4, c. 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'art. 4, c. 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.

Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'art. 14, c. 7 del D.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica.

Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 15, c. 2, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62.

VALUTAZIONE NEI CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI.

La valutazione degli adulti frequentanti i Percorsi di istruzione di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, i Percorsi di istruzione degli adulti di primo livello e i Percorsi di istruzione di secondo livello si svolge ai sensi del DPR n. 263/12 secondo le disposizioni dettate con la nota DGOSV prot. n. 223/81 del 31 ottobre 2019, ivi comprese quelle in essa richiamate, che si intendono confermate anche per l'a. s. 2020/2021 fatte salve, comunque, le disposizioni relative agli esami di Stato I e II ciclo come disciplinate rispettivamente con OM 52/21 e OM 53/21.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ O CON DSA. Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO.

La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (pagella individuale dell'alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un giudizio esplicativo.

Agli studenti che completano l'obbligo scolastico sono rilasciati il documento di valutazione e la certificazione delle competenze.

Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno del triennio è pubblicato all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica.

Il corso di studi si conclude con l'esame di Stato. L'ammissione all'esame comporta un giudizio di idoneità, accompagnato da un voto in decimi, riferito agli esiti dell'intero percorso compiuto dall'alunno nella scuola secondaria. All'alunno che supera l'Esame di Stato, sono rilasciati il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.

ALUNNI DVA E DSA. La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre

la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).

SCIENZE MOTORIE. Il Regolamento sulla valutazione all'art. 14 stabilisce che nella scuola secondaria di secondo grado il voto di Scienze motorie concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno.

RELIGIONE. Il Regolamento sulla valutazione all'art. 4 stabilisce che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico, ma attraverso un giudizio.

VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA. Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica (trimestrale o quadrimestrale) e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento. Relativamente a quest'ultima tipologia di valutazione, l'art. 2, c. 5 recita "La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel c. 3 dell'art. 1".

La valutazione del comportamento viene espressa per tutto il primo ciclo mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato da ciascun Istituto. Quindi per gli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado la valutazione viene espressa con giudizio, non con voto in decimi, come previsto dall'art. 1, c. 5, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180".

Il Regolamento sulla valutazione stabilisce che nella scuola secondaria di II grado la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi.

Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. Il Regolamento all'art. 6 stabilisce che gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi non consente l'ammissione alla classe successiva, anche in presenza di valutazioni sufficienti in tutte le discipline. Nella scuola secondaria di secondo grado la valutazione del comportamento è espressa attraverso un voto numerico espresso in decimi, proposto dal docente con più ore nella classe o dal Coordinatore di classe. Nelle classi del triennio della scuola secondaria superiore la valutazione del comportamento concorre alla determinazione della media e conseguentemente all'attribuzione del credito scolastico.

LE FASI DELLA VALUTAZIONE. Si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:

la valutazione iniziale o diagnostica, interessata a conoscere l'alunno per individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso...);

la valutazione intermedia o formativa, volta ad accertare la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, ad adeguare la programmazione, a promuovere eventuali azioni di recupero, a modificare, all'occorrenza, tempi e modalità, a informare tempestivamente l'alunno circa il suo progresso orientandone gli impegni;

la valutazione finale o sommativa, intesa a rilevare l'incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell'alunno, sintetizzata nei documenti di valutazione infra quadrimestrali, quadrimestrali e annuali.

La valutazione formativa mira a definire ciò che è stato appreso, ciò che lo studente "possiede" e come migliorare. In questo processo, l'alunno è considerato protagonista attivo poiché individua e riconosce chiaramente cosa sta acquisendo, i progressi compiuti, come applicare le sue conoscenze e come migliorare.

La valutazione sommativa ha la funzione di verificare i diversi livelli di abilità, conoscenze e competenze raggiunti; consente, con un voto o giudizio conclusivo, di analizzare gli esiti del percorso di formazione e di fare un bilancio complessivo delle conoscenze e delle abilità acquisite al termine di un processo formativo. In altre parole, la valutazione sommativa è la sintesi di tante valutazioni formative in itinere.

VERIFICHE SCRITTE E VERIFICHE ORALI. Non ci sono più soltanto verifiche scritte, orali o insegnamenti con unica prova. È utile ricordare quanto previsto dalla Circolare n.18/2011 sulla "Valutazione periodica degli apprendimenti nei percorsi di istruzione secondaria di II grado. Indicazioni operative per l'a.s. 2011/12". La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente e che le istituzioni scolastiche potranno individuare e adottare, nella loro autonomia e nell'ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano funzionali all'accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, di cui ai Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 relativo all'obbligo d'istruzione. Ciò significa che, anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc. Le verifiche possono prevedere, a solo titolo di esempio e in relazione alle tipologie individuate dalle istituzioni scolastiche, modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale. Appare opportuno aggiungere che, in ogni caso, un'ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti.

VOTO SCRITTO E ORALE PER IL PRIMO QUADRIMESTRE. Anche in questo caso è il CD a fornire il proprio orientamento. Negli ultimi anni è stato scelto sempre più spesso il voto unico, anche nelle valutazioni intermedie.

CONFRONTO TRA VALUTAZIONE SOMMATIVA E VALUTAZIONE FORMATIVA. La valutazione può essere di due tipi, cioè può essere formativa o sommativa. La valutazione formativa è condotta durante il processo di apprendimento. Al contrario, la valutazione sommativa viene effettuata solo alla fine del corso o dell'unità. La differenza principale tra la valutazione formativa e quella sommativa sta nella loro natura e nella frequenza dell'evento: mentre la valutazione formativa è una sorta di processo istruttivo, la valutazione sommativa è una sorta di processo di valutazione. Una valutazione equilibrata si basa su entrambi i due, che fornisce le

informazioni necessarie sulle fasi successive degli insegnanti e per misurare l'apprendimento degli studenti rispetto allo standard dei contenuti.

Base per il confronto	Valutazione formativa	Valutazione sommativa
Senso	La valutazione formativa fa riferimento a una varietà di procedure di valutazione che forniscono le informazioni richieste, per regolare l'insegnamento durante il processo di apprendimento.	La valutazione sommativa è definita come uno standard per la valutazione dell'apprendimento degli studenti.
Natura	Diagnostico	Valutativa
Che cos'è?	È una valutazione per l'apprendimento.	È una valutazione dell'apprendimento.
Frequenza	Mensile o trimestrale	Termine
Mira a	Migliorare l'apprendimento	Misurazione della competenza dello studente.
Obiettivo	Monitorare l'apprendimento degli studenti.	Valuta l'apprendimento degli studenti.
Peso dei voti	Basso	Alto

Una serie di metodi di valutazione formale e informale intrapresi dagli insegnanti al momento del processo di apprendimento è nota come valutazione formativa. Fa parte del processo educativo, che viene intrapreso dagli insegnanti, con l'obiettivo di migliorare la comprensione e la competenza dello studente, modificando i metodi di insegnamento e apprendimento. La valutazione formativa tenta di fornire un feedback diretto e dettagliato sia agli insegnanti che agli studenti, in merito alle prestazioni e all'apprendimento dello studente. È un processo continuo, che osserva i bisogni e il progresso degli studenti, nel processo di apprendimento.

La valutazione sommativa si riferisce alla valutazione degli studenti e si concentra sul risultato. Fa parte del processo di valutazione che viene periodicamente assegnato ai partecipanti, solitamente al termine del corso, termine o unità. Lo scopo è quello di verificare la conoscenza degli studenti, cioè fino a che punto hanno appreso il materiale, insegnato loro.

La differenza tra la valutazione formativa e quella sommativa può essere espressa chiaramente per i seguenti motivi:

- La valutazione formativa fa riferimento a una varietà di procedure di valutazione che forniscono le informazioni richieste, per regolare

l'insegnamento durante il processo di apprendimento. La valutazione sommativa è definita come uno standard per la valutazione dell'apprendimento degli studenti.

- La valutazione formativa è di natura diagnostica mentre la valutazione sommativa è valutativa.
- La valutazione formativa è una valutazione per l'apprendimento, mentre la valutazione sommativa è una valutazione dell'apprendimento.
- La valutazione formativa avviene su base continuativa, mensile o trimestrale. D'altra parte, la valutazione sommativa si verifica solo a intervalli specifici che normalmente sono la fine del corso.
- La valutazione formativa è condotta per migliorare l'apprendimento degli studenti. Viceversa, la valutazione sommativa viene condotta per giudicare la performance dello studente.
- La valutazione formativa è intrapresa per monitorare l'apprendimento degli studenti. Al contrario della valutazione sommativa, mira a valutare l'apprendimento degli studenti.
- Il valore dei voti di valutazione formativa è inferiore alla valutazione sommativa, nel senso che i voti ottenuti in FA diranno sulla comprensibilità dello studente, mentre i gradi di SA, determineranno se gli studenti dovrebbero essere promossi o meno.

IL RUOLO DEL DS NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE. Il Dirigente scolastico si occupa della:

- proporre al CD l'approvazione dei criteri di valutazione;
- curare le comunicazioni con le famiglie e gli studenti;
- controllare la coerenza del curriculum di istituto con ordinanza e linee guida;
- organizzare il Piano della formazione sulla valutazione;
- curare l'elaborazione della Rubrica di valutazione.

CORREZIONE E VALUTAZIONE. LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE. Il punteggio attribuibile alle prove strutturate o semistrutturate dovrà necessariamente essere lo stesso chiunque corregga ma, ovviamente, possono rilevare solo conoscenze molto semplici e bisogna considerare che, soprattutto nelle prove strutturate, la possibilità di rispondere correttamente in modo casuale è molto alta; per questo motivo è sconsigliabile utilizzare questo tipo di quesiti per prove di verifica impegnative, come verifiche quadrimestrali o finali. Un aspetto certamente importante delle prove strutturate e semistrutturate è la possibilità di mettere in evidenza il pensiero convergente o riproduttivo, relativo al sapere meccanico, e la possibilità di rispondere in modo casuale.

Nella diversificazione degli strumenti utili per la valutazione occorre precisare che nella costruzione di una prova di verifica degli apprendimenti, il docente dovrà sempre avere cura di identificare gli obiettivi da verificare nel rispetto delle caratteristiche psicologiche e cognitive degli allievi. Il valutatore deve, inoltre, saper rilevare dati e informazioni sugli allievi validi e attendibili.

E' opportuno prima della verifica comunicare agli studenti i criteri di valutazione e la griglia di valutazione. Questo intervento serve ad assicurare la trasparenza della valutazione e a favorire negli studenti lo sviluppo di competenze auto-valutative. In questo modo la valutazione avrà anche finalità educative e formative.

ESEMPIO DI PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE. Considerata la necessità di garantire omogeneità e congruenza ai processi di valutazione degli apprendimenti e ritenendo necessario che i Consigli di classe adottino modalità di valutazione e certificazione ispirate a criteri collegialmente definiti, i Collegi dei docenti adottano specifici protocolli per tutte le attività che riguardano la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze degli studenti dell'Istituto. I Consigli di classe sono tenuti ad uniformare le proprie scelte ai criteri deliberati ed inseriti nel Protocollo adeguandoli alla specificità delle situazioni della classe e degli alunni.

Griglie di Valutazione. Le Griglie di Valutazione sono uno strumento per la valutazione degli studenti e di comunicazione, proposte dai Dipartimenti e approvate dal CD. I modelli delle Griglie di Valutazione sono resi parte integrante del Protocollo, al fine di condividere con gli allievi e le loro famiglie alcuni tra gli elementi essenziali che, acquisiti attraverso verifiche di tipo diverso, conducono alla formulazione del giudizio. In questo senso, una delle funzioni che svolgono le Griglie di Valutazione è di fornire all'alunno gli elementi per promuovere la sua autovalutazione. L'articolazione delle griglie di valutazione ha lo scopo di cogliere e contestualizzare aspetti diversi delle conoscenze e delle abilità acquisite dagli studenti.

Criteri per la sospensione del giudizio in una o più discipline. I Consigli di classe, a maggioranza, decidono di sospendere il giudizio qualora allo scrutinio di giugno lo studente presenti insufficienze in non più di tre materie, di cui almeno una non grave, sempre che il Consiglio rilevi nell'alunno la potenzialità di recuperare le lacune in tempi brevi. Nell'assumere una decisione di promozione o meno, il CdC tiene conto della qualità e del livello delle conoscenze, delle competenze e delle capacità, come risulta dall'insieme delle proposte di voto e dai giudizi che le sostengono.

Criteri per la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato. I Consigli di classe, a maggioranza, deliberano la non ammissione dello studente alla classe successiva, con criteri di giudizio relativi nelle classi I, III, o assoluti in classe II e IV, in presenza delle sottoelencate situazioni:

- presenza di lacune nelle discipline fondamentali (italiano, matematica, inglese, scienze) e nelle discipline di indirizzo (riferite ai diversi indirizzi dell'Istituto), tali da pregiudicare la possibilità di un autonomo recupero;
- presenza di un atteggiamento di persistente disinteresse e disimpegno, registrato in diversi contesti educativi ed in relazione a diverse discipline;
- assenza di un adeguato livello di regolazione dei propri tempi di apprendimento, degli impegni scolastici e della partecipazione alle attività formative proposte dalla scuola;
- maturazione inadeguata al livello degli studi affrontato;
- possibilità di recuperare effettivamente le lacune evidenziate in sede di CdC, attraverso la ripetenza dell'anno scolastico.

Le misurazioni effettuate nel corso del periodo didattico. Le carenze sopra richiamate saranno rilevate dai docenti di disciplina attraverso prove e misurazioni effettuate nel corso del periodo didattico. Alle famiglie verrà fornita adeguata comunicazione, soprattutto in caso di persistente scarso rendimento.

Gli studenti non sono ammessi a scrutinio nel caso di frequenza del monte ore personale dello studente inferiore ai 3/4 delle ore di tutte le discipline oggetto di valutazione periodiche e finali. Non si tiene conto delle assenze determinate dalla partecipazione ad attività programmate dalla scuola (ad esempio: attività di orientamento e attività sportive).

Proposte per eventuali detrazioni di assenze dal monte orario. Ciascun CD, ai sensi dell'art. 14, co. 7 del D.P.R. 122/09, potrà stabilire detrazioni di assenze dal suddetto limite, perché lo studente possa accedere allo Scrutinio Finale:

- le assenze continuative e documentate, che siano dovute ad eventi specifici di malattia e/o infortuni; si ricorda che verranno prese in considerazione solo certificazioni prodotte al rientro di ciascun periodo di assenze e non potranno essere validate, in nessun caso, certificazioni prodotte alla fine dell'anno scolastico per periodi di assenze antecedenti;
- le assenze legate all'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il Sabato come giorno di riposo (Legge n° 516/1988 e Legge n° 101/1989);
- le assenze dovute a donazioni di sangue;
- le assenze dovute ad attività sportiva, purché siano documentate e l'attività sportiva in questione sia praticata presso federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (alle quali deve essere dimostrata – tramite certificazione – l'appartenenza); si specifica, a riguardo, che non rientrano nel conteggio delle assenze quelle dovute alla pratica di attività sportiva in rappresentanza dell'Istituto.

Deroghe non vincolanti. Tali deroghe (ogni Istituto sceglie le proprie) non hanno comunque valore integralmente vincolante in fase dell'indicato Scrutinio Finale, in quanto, oltre alla comprovata o meno, decurtabilità delle assenze di cui sopra, rimane elemento determinante la condizione che queste, comunque, "non pregiudichino, a giudizio del CdC, la possibilità di procedere alla valutazione degli Alunni interessati", come specificato nel c. 7 dell'art.14 del D.P.R.122/2009. Nel conteggio in questione rientrano quelle ore in cui lo studente non frequenta le lezioni per volontario ingresso posticipato e/o per altrettanto volontaria uscita anticipata; così come vi rientrano quelle di assenza determinate dall'eventuale ammissione in aula solo alla seconda ora, in funzione dell'applicazione di quanto previsto dal Regolamento d'Istituto. Non rientrano in tale conteggio, invece, le ore di ingresso posticipato e/o uscita anticipata determinate da eccezionali variazioni del citato orario.

In ogni caso lo studente non può essere ammesso a scrutinio se i docenti del Consiglio non hanno sufficienti elementi di giudizio per poter esprimere una valutazione.

Percorsi di recupero e saldo dei debiti formativi. Ai sensi dell'art. 4, co. 4 e co. 2, del D.P.R. 275/99 e dell'O.M. n° 92/07, il CD decide di organizzare le attività finalizzate al recupero degli apprendimenti non conseguiti, come specificato nel PTOF.

Valutazione del comportamento. La valutazione del comportamento con voto inferiore a 6/10, in sede di scrutinio intermedio e finale, è deliberata dal CdC in riferimento alla presenza di sanzioni disciplinari, che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) non oltre 15 gg per la casistica definita dalla normativa vigente e/o per frequenza irregolare dei corsi ed assolvimento irregolare degli impegni di studio (art. 3, co. 1, D.P.R. 122/09).

La valutazione con voto inferiore a 6/10 comporta la non ammissione alla classe successiva; essa deve essere sempre adeguatamente motivata nel verbale del CdC che la delibera, con riferimento a fatti e situazioni specifiche e comprovate.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 122/09, questo Istituto, adotta le seguenti iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti di prevenzione di atteggiamenti negativi e di coinvolgimento delle famiglie:

- firma del "Patto educativo di corresponsabilità", primi 15 gg di scuola;
- comunicazioni con le famiglie in relazione ad assenze, ritardi, esito degli apprendimenti, comportamenti inadeguati tenuti dagli studenti;
- finalità ed obiettivi strategici (inclusione, internazionalizzazione e orientamento) legati alla prevenzione del disagio e alla promozione di atteggiamenti corretti e rispettosi anche del benessere psicofisico dello studente;
- attivazione di centri di ascolto e supporto (C.I.C.)
- promozione della cultura della legalità e cittadinanza attiva.

Valutazione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, anche in riferimento alla disciplina "Educazione Civica". Tra le priorità, c'è l'attivazione di azioni di sensibilizzazione e di formazione finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per l'Educazione civica; ciò avviene attraverso la condivisione dei percorsi didattici, dei laboratori e di attività finalizzate all'educazione alla legalità e alla partecipazione a progetti su tematiche trasversali che afferiscano alla macro-area dell'"Educazione civica".

La mobilità studentesca. Sono favorite la mobilità studentesca internazionale e le esperienze all'estero degli studenti, le quali vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e repute fondamentali per allargare gli orizzonti culturali, perfezionare la conoscenza delle lingue e sviluppare una cittadinanza europea e mondiale fondata sui valori di solidarietà, partecipazione, impegno, rispetto e sui diritti alla pace, alla legalità, allo sviluppo, al lavoro.

Sulla base di tutto ciò i Consigli di classe valutano le competenze di cittadinanza:

- nel giudizio relativo al comportamento (utilizzando i descrittori della partecipazione, del rispetto delle regole, della responsabilità),
- nel giudizio relativo alle competenze trasversali acquisite nelle attività di alternanza scuola lavoro,
- nella valutazione delle attività realizzate nel corso dell'anno scolastico e dei progetti specifici finalizzati allo sviluppo della cittadinanza attiva, alla sensibilizzazione alla legalità e all'educazione al rispetto.

Validazione dell'anno scolastico in presenza di mobilità internazionale. In base alla normativa, al termine dell'esperienza all'estero è compito del CdC valutare il percorso formativo dello studente, partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno a conclusione del soggiorno all'estero. Esaminata tale documentazione, il CdC, prima dell'inizio dell'anno scolastico, effettua un colloquio con lo studente. Il colloquio, che non va inteso come esame di idoneità, ha lo scopo di valorizzare l'esperienza vissuta all'estero evidenziandone i punti di forza e, contestualmente, di accertare la competenza di alcune discipline non comprese nel piano di studi della scuola ospitante e

propedeutiche al proseguimento degli studi nel nostro Istituto scolastico. A tal fine il CdC indicherà per tempo allo studente non solo le materie oggetto del colloquio, ma anche alcuni argomenti dei singoli programmi ritenuti elementi imprescindibili per il proseguimento con successo degli studi nella scuola italiana. La normativa, a tal proposito, fa riferimento a “un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo, non cedendo alla tentazione di richiedere allo studente l’intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe”.

La valutazione globale, quindi, terrà conto sia dei voti della pagella conseguita all’estero sia dall’esito del colloquio, al fine di definire il credito scolastico dell’alunno, comunque mai prescindendo dalla valorizzazione delle competenze acquisite nell’esperienza all’estero. Per l’attribuzione del punteggio il CdC può anche prendere come punto di riferimento il credito attribuito nel precedente anno scolastico e, di norma, non attribuire comunque un punteggio inferiore. Qualora lo studente abbia svolto il terzo anno all’estero, il Consiglio può anche avvalersi, a titolo orientativo e in modo non vincolante, dei risultati della pagella del secondo anno.

L’esperienza di studio all’estero è sotto ogni profilo incoraggiata dal nostro Istituto, ma viene tuttavia consigliata prevalentemente agli studenti che abbiano dimostrato negli anni una certa solidità scolastica e una discreta conoscenza della lingua inglese, e che, non corrano il rischio di contrarre debiti a fine anno. Di norma il quarto anno risulta essere il più adatto all’esperienza. Il quinto anno non è contemplato dalla legge. È opportuno comunque che lo studente, o la sua famiglia, consulti i professori del CdC prima di intraprendere la strada di tale esperienza.

Durante l’anno frequentato nella scuola ospitante, lo studente rimarrà in contatto con il Coordinatore di Classe, che rappresenterà il suo punto di riferimento e che fornirà un supporto di collaborazione e fiducia, coadiuvando lo studente, se necessario, nelle scelte didattiche. Per svolgere tale funzione di riferimento (o tutor), il CdC può anche scegliere di individuare, in luogo del Coordinatore, un altro componente del Consiglio, ad esempio l’insegnante di inglese o un professore col quale lo studente abbia sviluppato un particolare rapporto di fiducia.

L’esperienza all’estero, soprattutto nei primi tempi, sarà impegnativa sotto ogni punto di vista, in termini di adattamento a un sistema di studi spesso molto diverso, a una modalità di vita distante da quella italiana, a una nuova famiglia ospitante. Lo studente, dovendo mettere alla prova risorse cognitive, affettive e relazionali, nonché riconfigurare valori e comportamenti, sarà concentrato, nella prima fase dell’esperienza, in un delicato processo di adattamento alla nuova realtà.

I rapporti didattici con la scuola italiana. Pertanto, i rapporti didattici con la scuola italiana devono essere meramente “finalizzati a un più facile reinserimento nell’istituto italiano, consentendo al giovane di vivere a pieno l’esperienza nella realtà dell’istituto straniero” (Nota del MIUR 10/04/2013). Sarà, tuttavia, cura dello studente mantenere rapporti anche con i propri compagni di classe al fine di rimanere informato sulle principali attività che vengono svolte nel corso dell’anno. Il sito della scuola può essere anche una buona fonte di informazione, non ultimo per quanto riguarda i programmi delle singole materie. In particolare, soprattutto verso la fine dell’anno, lo studente si metterà in contatto con i professori del suo CdC, che lo orienteranno verso lo studio di quelle materie e di quegli argomenti che saranno

oggetto del colloquio (confronta con Nota Ministeriale prot. n. 843 del 10 aprile 2013).

VERIFICHE SCRITTE E VERIFICHE ORALI. Non ci sono più soltanto verifiche scritte, orali o insegnamenti con unica prova. È utile ricordare quanto previsto dalla Circolare n.18/2011 sulla “Valutazione periodica degli apprendimenti nei percorsi di istruzione secondaria di II grado. Indicazioni operative per l’a.s. 2011/12”. La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente e che le istituzioni potranno individuare e adottare, nella loro autonomia e nell’ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, di cui ai Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 relativo all’obbligo d’istruzione. Ciò significa che, anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc. Le verifiche possono prevedere, a solo titolo di esempio e in relazione alle tipologie individuate dalle istituzioni, modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale. Appare opportuno aggiungere che, in ogni caso, un’ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti.

LE PROVE DI PROFITTO. Scopo delle prove di profitto è accertare le conoscenze degli allievi in relazione alla qualità ed alla quantità, sollecitare la manifestazione delle loro abilità, poter osservare al meglio gli aspetti della realtà formativa e ricavare il maggior numero di informazioni affidabili sull’apprendimento. Queste prove si possono suddividere in base a prestazione, richiesta, momenti della valutazione, numero degli alunni e funzioni della valutazione. Ci sono delle prove oggettive che permettono di ridurre le componenti soggettive nella strutturazione del giudizio valutativo. Si tratta di una serie di elementi, come item o quesiti, corredati da chiavi di correzione che ne consentano l’uniformità laddove i criteri in base ai quali valutare le risposte delle prove oggettive sono esplicitamente dichiarati. Le prove possono essere diverse per tipologia, e si distinguono in:

- prove semistrutturate;
- prove strutturate;
- saggi brevi;
- riassunti;
- riflessione parlata.

LE PROVE SEMISTRUTTURATE. Consistono in domande formulate come quesiti scritti articolati in sotto domande ben definite, che richiedono risposte aperte brevi e circoscritte e che rispettino i vincoli stabiliti dal docente, affinché si possano confrontare con criteri di correzione stabiliti dal docente. Le risposte vanno formulate autonomamente, strutturate in modo da consentirne la confrontabilità mediante vincoli che delineano una traccia per la risposta, cioè: parametri di lunghezza, ordine gerarchico dei temi, concetti da affrontare, livello di generalizzazione. Le prove semistrutturate prevedono, inoltre, quesiti a risposta multipla, che richiedono da parte dell’allievo la scelta della risposta ritenuta esatta tra quelle proposte.

LE PROVE STRUTTURATE. Si differenziano da quelle semistrutturate in quanto non comprendono quesiti a risposta aperta. I quesiti prevedono, invece, risposte

vero/falso, conoscenze semplici, completamenti, corrispondenze, scelte multiple, confronti, valutazioni. Ovviamente la probabilità di rispondere bene nelle prove vero/falso casualmente è molto alta, per questo motivo è opportuno che questa tipologia venga posta nella prima parte della prova, in modo da facilitare l'immersione graduale nel compito richiesto.

In sintesi, una prova oggettiva è costituita da un insieme di domande o quesiti, detti item, ciascuno dei quali offre alcune alternative di risposta di cui una o più d'una è la cosiddetta chiave di correzione dell'item, la risposta esatta; le risposte sbagliate vengono poste con funzione di disturbo, e sono chiamate distrattori. È importante che i distrattori siano molto simili alla risposta esatta, in modo da evitare una scelta per esclusione della risposta giusta e frustrazioni derivate dall'aver segnato una risposta troppo palesemente sbagliata.

Non bisogna trascurare che, per costruire un test a risposta multipla è necessario compiere delle operazioni ben precise: verificare un solo obiettivo per volta; formulare i quesiti sotto forma di domanda diretta o di frase incompleta; inserire nei quesiti la maggior parte delle informazioni, riducendo al minimo le alternative di risposta; evitare l'uso di negazioni; costruire tutte le alternative di risposta utilizzando la stessa struttura grammaticale e la stessa lunghezza; proporre alternative verosimili o plausibili, eccetto quella giusta che sarà assolutamente vera.

IL SAGGIO BREVE. Anche se ormai poco utilizzato o addirittura rimosso dalla pratica docimologica, qualche docente continua ad utilizzarlo come strumento valido applicabile ad alcune categorie di studenti con stili di apprendimento diversificati. Si tratta di una trattazione in forma scritta, di lunghezza media stabilita dal docente, composto da una domanda o da una traccia ben definita, su un determinato ambito disciplinare. Nel saggio breve il docente fornisce uno stimolo su cui argomentare ben definito, chiaro e unicamente interpretabile.

IL RIASSUNTO. Tale strumento valutativo richiede di formulare in maniera sintetica, chiara, originale e completa i contenuti e le informazioni più importanti. È importante non modificarne il senso e il significato, rispettando i limiti posti dal docente.

LA RIFLESSIONE PARLATA. Continua ad essere la pista facilmente utilizzata e consiste in una procedura diagnostica, fondata su una conversazione sollecitata dal docente, che ne fa uno strumento per indagare, comprendere le modalità di ragionamento degli studenti dinanzi ad una situazione problematica.

CORREZIONE E VALUTAZIONE. LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE. Il punteggio attribuibile alle prove strutturate o semistrutturate dovrà necessariamente essere lo stesso chiunque corregga ma, ovviamente, possono rilevare solo conoscenze molto semplici e bisogna considerare che la possibilità di rispondere correttamente in modo casuale è molto alta; per questo motivo è sconsigliabile utilizzare questo tipo di quesiti per prove di verifica impegnative, come verifiche quadrimestrali o finali. Un aspetto importante delle prove strutturate e semistrutturate è la possibilità di mettere in evidenza il pensiero convergente o riproduttivo, relativo al sapere meccanico, e la possibilità di rispondere in modo casuale. Tali prove, inoltre, limitano la libertà di espressione degli allievi.

E' opportuno prima della verifica comunicare agli studenti i criteri di valutazione e la griglia di valutazione. Questo intervento serve ad assicurare la trasparenza della valutazione e a favorire negli studenti lo sviluppo di competenze auto-valutative. In questo modo la valutazione avrà anche finalità educative e formative.

SMARRIMENTO DA PARTE DEL DOCENTE DI UNA VERIFICA SCRITTA E VALUTAZIONE. Nel caso di smarrimento di una verifica scritta, il docente deve denunciare prontamente l'accaduto al DS. Se il docente ha già comunicato il voto all'alunno e ha quindi attribuito la valutazione, alla perdita si potrà ovviare allegando al plico degli altri compiti un documento protocollato, a firma del DS attestante l'accaduto, sulla base della dichiarazione rilasciata dal docente, con contestuale informativa ai genitori dell'alunno, i quali nel caso specifico, ai sensi del D. Lgs. n.196 del 2003 risultando essere gli "interessati", potrebbero esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso agli atti. In caso di perdita, senza l'attribuzione del voto, l'evento va comunque denunciato formalmente al DS, fermo restando che è una consuetudine in genere la richiesta della ripetizione scritta della prova.

ARCHIVIO DELLE VERIFICHE SCRITTE. La scuola è tenuta a conservare gli elaborati scritti degli alunni/studenti. La scuola con l'attribuzione dell'autonomia scolastica (L. n. 59 del 1997 e successivo D.P.R. n.275 del 1999) ha acquisito la personalità giuridica configurandosi come ente pubblico e pertanto soggetto all'obbligo di tenere, ordinare e mettere in sicurezza un archivio, principio derivante appunto dalla sua natura di ente pubblico, come stabilito nell'art. 30 del D. Lgs. n. 42 del 2004. Per la conservazione degli atti prodotti dalla scuola un riferimento è la Circolare n. 44 del 2005 a cura del Dipartimento per i beni archivistici e librari, Direzione Generale per gli archivi, avente ad oggetto gli "archivi delle istituzioni scolastiche", la quale fornisce elementi utili per la conservazione e lo scarto di atti nelle scuole, quindi anche gli elaborati scritti degli alunni/studenti. Nelle Linee Guida per gli archivi delle istituzioni allegata alla circolare n. 44 si sottolinea che essi, in quanto beni culturali, sono soggetti alla vigilanza della Soprintendenza archivistica competente per il territorio. Di recente la Circolare n.8 del 24 gennaio 2017 del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo ha fornito ulteriori indicazioni in merito, richiamando sia la circolare n.44 del 2004 sia la n.28 del 2008 e riportando in allegato un Titolario unitario per gli istituti scolastici quale strumento utile per la gestione e conservazione degli archivi delle scuole. L'archivio scolastico dovrà contenere una sezione dedicata alla documentazione didattica in cui rientrano anche gli elaborati scritti degli alunni/studenti.

ADEMPIMENTI PER I DOCENTI. Ogni docente deve compilare l'apposita "fascetta", indicando l'anno scolastico, il proprio nominativo, la classe, la materia, la data di svolgimento, i nominativi di eventuali studenti assenti. Il docente deve disporre le verifiche in ordine alfabetico. La fascetta dovrà essere pinzata in modo da assicurare la presenza di tutte le verifiche scritte. Il plico, costituito dalla fascetta e dalle verifiche, dovrà essere consegnato in segreteria didattica.

ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA. Ricevuto il plico, l'addetto di segreteria consegnerà al docente un modulo di ricevuta e provvederà a posizionare il plico nell'archivio.

NORMATIVA GENERALE SULLA VALUTAZIONE E VALUTAZIONE ON LINE, CON UN ESEMPIO DI REGOLAMENTO.

R.D. n. 653/1924. Art. 79 Il voto di profitto nei primi tre bimestri si assegna separatamente per ogni prova nelle materie a più prove e per ogni singolo insegnamento nelle materie comprendenti più insegnamenti. Nell'ultimo bimestre il voto è unico per ciascuna delle materie di cui alla tabella A. I voti si assegnano su proposta dei singoli professori in base ad un giudizio brevemente motivato desunto

da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il bimestre. Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

DPR 275/1999. Art. 4, comma 4. 4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Art. 2, comma 4. 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare le proprie inclinazioni positive e i propri punti di debolezza, per migliorare il proprio rendimento.

DPR n. 122/2009. Art. 2, commi 2-5. 2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. 4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

La Nota MIUR n. 3320/2010. Gli insegnamenti a una sola prova sono valutati con un solo voto anche negli scrutini periodici. Laddove nel vecchio ordinamento i percorsi ordinamentali siano affiancati da percorsi sperimentali, ai fini della individuazione degli insegnamenti a una o più prove si farà riferimento ai percorsi ordinamentali. In caso di mancanza di percorsi ordinamentali cui fare riferimento, le istituzioni scolastiche si atterranno alle indicazioni contenute nei decreti relativi ai progetti di più ampia diffusione nazionale assistiti dal Ministero (per esempio, agli indirizzi "Brocca"). Ove gli insegnamenti previsti nei percorsi del nuovo ordinamento non appaiano immediatamente riconducibili a quelli attivati nei percorsi del previgente

ordinamento, le istituzioni scolastiche assumeranno le opportune decisioni in materia di individuazione degli insegnamenti a una o più prove, ovviamente sulla base di una conoscenza approfondita delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento dei percorsi liceali, delle Linee guida a norma dell'articolo 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 (Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 – Istituti tecnici) e delle Linee guida a norma dell'articolo 8, comma 6 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 (Direttiva n. 65 del 28 luglio 2010 – Istituti professionali) nonché dei risultati di apprendimento relativi ai singoli percorsi liceali, tecnici e professionali. In effetti, i sopra citati documenti appaiono sufficientemente articolati in rapporto all'esigenza di stabilire se specifici insegnamenti richiedano o meno, negli scrutini periodici, l'assegnazione di uno o più voti correlati ad una o più prove (scritte, orali, pratiche, grafiche o altro). A tale proposito, è comunque opportuno che, in apposite conferenze di servizio convocate dai competenti direttori degli Uffici scolastici regionali, i dirigenti scolastici esaminino le problematiche emergenti e formulino convergenti proposte di soluzione da sottoporre ai collegi dei docenti.

La Nota MIUR n. 3320/2010 e le esperienze realizzate dalle scuole in materia di valutazione. Peraltro, le esperienze realizzate dalle scuole in materia di valutazione, anche per effetto delle norme introdotte dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modifiche ed integrazioni, hanno permesso di affinare la cultura della valutazione e di arricchire il patrimonio delle tipologie di verifica degli apprendimenti. Nella terza prova scritta possono essere coinvolte discipline che non prevedono la valutazione dello scritto. Nelle classi sperimentali la seconda prova scritta può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano degli studi non preveda la prova scritta. Le citate Indicazioni nazionali e Linee guida prescrivono il raggiungimento di risultati di apprendimento variamente articolati. Le istituzioni scolastiche sono pertanto tenute a verificare, con idonee ed adeguate procedure, i risultati conseguiti dagli studenti su più versanti all'interno del medesimo insegnamento. Si ritiene perciò che, relativamente agli insegnamenti a una sola prova, in rapporto alla specificità e alla varietà dei risultati di apprendimento attesi, le istituzioni scolastiche siano tenute ad individuare le tipologie di verifica degli apprendimenti finalizzate alla valutazione periodica e finale. Le citate tipologie possono prevedere, per esempio, forme scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale.

La C.M. MIUR n. 94/2011 e la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente. Pertanto, con le tabelle allegate sono state individuate, in accordo con la Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore, le tipologie di prove e le corrispondenti modalità di espressione del voto in sede di scrutini intermedi, relative a ciascun insegnamento dei primi due anni dei percorsi di istruzione secondaria di II grado. E' evidente che la previsione di più voti è contemplata per le discipline nelle quali la produzione scritta, pratica o grafica sia irrinunciabile, anche alla luce delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento dei percorsi liceali e delle distinte Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali. Va, comunque, sottolineato che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente e che le istituzioni scolastiche potranno individuare e adottare, nella loro autonomia e nell'ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano funzionali

all'accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, di cui ai Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 relativo all'obbligo d'istruzione.

La C.M. MIUR n. 94/2011 e il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica. Ciò significa che, anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc. Infatti, come già indicato nella citata circolare del 9 novembre 2010, le verifiche possono prevedere, a solo titolo di esempio e in relazione alle tipologie individuate dalle istituzioni scolastiche, modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale. Appare opportuno aggiungere che, in ogni caso, un'ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti.

La C.M. MIUR n. 94/2011 e le nuove discipline curriculari. Nel caso in cui le istituzioni scolastiche utilizzino le quote di autonomia previste dai regolamenti di riordino dei licei (art. 10, comma 1, lett. c) D.P.R. 89/10), dei tecnici (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 88/10) e dei professionali (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 87/10) per introdurre nuove discipline curriculari, le relative modalità di valutazione e di espressione del voto in sede di scrutinio intermedio sono demandate alle singole istituzioni scolastiche. Limitatamente ai licei, in caso di potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.P.R. 89/10, il voto va espresso con le stesse modalità previste per l'insegnamento obbligatorio. Le istituzioni scolastiche avranno cura di esplicitare, nei rispettivi piani dell'offerta formativa, le tipologie delle verifiche adottate, al fine di rendere l'intero processo valutativo trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento. Saranno così valorizzate, anche in materia di valutazione, le attività progettuali e innovative realizzate dai licei in coerenza con le citate Indicazioni Nazionali, nonché le esperienze di organizzazione metodologico-didattica e di ricerca (didattica modulare e laboratoriale, personalizzazione dei percorsi, utilizzazione di metodologie e strumenti didattici innovativi, aree di progetto, ecc.) che gli istituti tecnici e professionali realizzano in attuazione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento per il primo biennio.

La CM MIUR n. 89/2012. Alla luce di quanto sopra si indica alle istituzioni scolastiche l'opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. Le istituzioni scolastiche, pertanto, adotteranno modalità e forme di verifica adeguate e funzionali all'accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali, dalle Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo all'obbligo d'istruzione.

La CM MIUR n. 89/2012. Ciò significa che, anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc. Infatti, come già indicato nella citata circolare del 9 novembre 2010, le verifiche possono prevedere, a solo titolo di esempio e in relazione alle tipologie individuate dalle istituzioni scolastiche, modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale. Appare opportuno aggiungere che, in ogni caso, un'ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti. Nel caso in cui le istituzioni scolastiche utilizzino le quote di autonomia previste dai regolamenti di riordino dei licei (art. 10, comma 1, lett. c) D.P.R. 89/10), dei tecnici (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 88/10) e dei professionali (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 87/10) per introdurre nuove discipline curriculari, le relative modalità di valutazione e di espressione del voto in sede di scrutinio intermedio sono demandate alle singole istituzioni scolastiche.

La CM MIUR n. 89/2012 e la stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione. La stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione è del resto già sottolineata dall'art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009: "Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275." A sua volta il piano dell'offerta formativa "è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale [...]" (art. 3, comma 2, D.P.R. 275/2009).

La CM MIUR n. 89/2012 e la valutazione, periodica e finale. La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all'efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare richiamato dall'art. 1 del più volte citato regolamento sulla valutazione.

La CM MIUR n. 89/2012 e i piani dell'offerta formativa. Nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dovranno di conseguenza essere esplicitate, preventivamente, le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere, le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo. Ciò al fine di rendere l'intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento. Quest'esigenza è tanto più forte in caso di scelta, per lo scrutinio intermedio, della modalità di valutazione attraverso un voto unico che esprimerà necessariamente la sintesi di differenti tipologie di prove, adottate in corrispondenza di diverse attività didattiche di aula, di laboratorio e sul campo. Per esemplificare la necessità di adottare forme di verifica diverse e adeguate agli specifici obiettivi di apprendimento, si possono prendere in considerazione le indicazioni previste per Scienze naturali, nel liceo scientifico, lì

dove si richiama il valore della dimensione sperimentale e, di conseguenza, la varietà di approcci e attività da far svolgere agli studenti: “Tale dimensione rimane un aspetto irrinunciabile della formazione scientifica e una guida per tutto il percorso formativo, anche quando non siano possibili attività di laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, l'utilizzo di filmati, simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, la presentazione – anche attraverso brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del sapere scientifico”.

La CM MIUR n. 89/2012 e il percorso d'apprendimento coerente con l'indirizzo degli studi. Analogamente, per l'insegnamento della Lingua inglese, sia negli istituti tecnici che nei professionali: “Il docente definisce e sviluppa il percorso d'apprendimento in modo coerente con l'indirizzo degli studi, consentendo agli studenti, attraverso l'utilizzo costante della lingua straniera, di fare esperienze concrete e condivise di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il docente individua, a tali fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli multimediali e interattivi”, con la conseguente adozione di tipologie di verifica coerenti con le scelte metodologiche adottate. Con riferimento alla scelta delle prove di verifica le istituzioni scolastiche dovranno, altresì, porre particolare attenzione alle discipline di indirizzo che potranno essere oggetto della seconda prova scritta dell'esame di Stato, come previsto dall'art. 3, c. 2, della legge 11 gennaio 2007 n.1.

La CM MIUR n. 89/2012 e la legge n. 241/1990. L'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 recita: 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. Tanto premesso, ne conseguono alcuni punti di fondamentale importanza:

Le verifiche scritte sono documenti amministrativi a tutti gli effetti; a riprova il fatto che possono essere oggetto di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990. Nel caso di smarrimento, occorre denunciare all'Autorità giudiziaria il fatto.

In quanto documenti amministrativi essi devono garantire la loro regolarità formale, trasparenza e tracciabilità. Pertanto requisiti essenziali delle verifiche scritte sono: nominativo dello studente, data della verifica, traccia della verifica, immodificabilità della verifica, attestazione del ritiro della verifica al suo compimento da parte del docente. A monte l'indicazione sul registro di classe dell'attività di verifica svolta. Il docente ha il dovere di verificare la regolarità formale delle verifiche scritte, e di indicare l'attività di verifica sul registro di classe. Comportamenti contrari costituiscono responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 62/2013, e del d.lgs n. 297/1994.

Sempre in quanto documenti amministrativi, le verifiche scritte devono essere conservate presso l'Istituto scolastico di riferimento (in merito si vedano le Linee guida per gli archivi delle Istituzioni scolastiche). Per prassi è tollerato che siano corrette presso l'abitazione del docente, ma non appena corrette devono essere conservate presso l'Istituto scolastico. Il fatto di avere le verifiche scritte conservate presso l'Istituto scolastico risponde all'esigenza di poter verificare la situazione delle prove, di garantire l'accesso agli atti ai soggetti richiedenti, di evitare che le prove siano smarrite,....Ne consegue che la corretta conservazione delle verifiche da

parte dei relativi docenti è di fondamentale importanza, e che ogni comportamento difforme costituisce violazione dei doveri di ufficio, con conseguente responsabilità disciplinare in merito.

L'immediatezza e trasparenza della valutazione delle verifiche è in primis garantita da una tempestiva ed accurata compilazione quotidiana del Registro di Classe, fondamentale dovere di ogni docente, come esplicitato già a partire dal vigente art. 41 del R.D. 965/1924. Infatti: la registrazione del voto consente una celere comunicazione agli studenti e alle loro famiglie degli esiti delle verifiche; la trascrizione sul Registro di Classe delle verifiche effettuate, e del programma curricolare svolto, consente agli studenti, alle famiglie, al Consiglio di Classe, e al Dirigente Scolastico, di verificare la congruità tra quanto sviluppato a livello didattico e i contenuti delle verifiche, essendo evidente che non possono essere somministrate verifiche non attinenti a parti di programma non ancora svolte; la trascrizione degli argomenti trattati consente agli studenti di individuare con certezza le parti di programma, rispetto ai quali faranno riferimento le verifiche.

L'eventuale voto unico non deve essere confuso con una sola tipologia di verifica, in quanto il voto unico è una sintesi tratta da un congruo numero di verifiche di tipologia diversa (scritta, orale, pratica); in riferimento alle tipologie di verifica per ogni singola disciplina si rimanda agli allegati della citata C.M. n. 94/2011.

La normativa sopra riportata fa costante riferimento al termine di prove/verifiche al plurale; ne consegue che il numero minimo per periodo di anno scolastico di verifiche deve essere di due per ogni tipologia prevista (ad esempio per inglese due verifiche scritte, e due orali; per diritto solo due verifiche orali).

Se uno studente non ha il numero minimo di verifiche (due o il numero previsto nel PTOF) non può essere valutato per la disciplina di riferimento, e quindi non può essere assegnato il voto agli scrutini.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa non deve solo indicare i criteri di valutazione, ma anche la tipologia (che può essere anche più ampia, ma non minore di quella prevista dalla C.M. n. 94/2011) e il numero delle verifiche da effettuare.

I singoli docenti si devono attenere ai criteri valutativi e a quando indicati in relazione alle verifiche da parte del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Gli studenti hanno diritto ad una valutazione tempestiva e trasparente. Le verifiche scritte devono essere corrette, valutate, e commentate nel più breve tempo possibile e comunque non appena consegnate allo studente, anche per favorire il processo di autovalutazione che avverrebbe con maggiore difficoltà se le verifiche fossero commentate a distanza di tempo. Il commento alle verifiche deve avvenire nel rispetto della privacy dello studente.

In base a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti che fa riferimento alle esigenze di vita degli studenti, si può affermare che i predetti hanno diritto ad una programmazione delle verifiche da sostenere.

Il rifiuto di un'interrogazione orale, e/o il compito consegnato in bianco non possono essere in re ipsa oggetto di valutazione, per cui in questi casi potrà essere solo annotata sul Registro di Classe la circostanza in oggetto.

Le verifiche scritte non possono sostituire in modo diretto ed integrale le verifiche scritte; i docenti potranno somministrare verifiche scritte, sulla base delle quali potranno chiedere chiarimenti orali agli studenti, valutabili a questo punto come verifiche orali.

REGOLAMENTO PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PROVE SCRITTE. Si propongono alcuni punti irrinunciabili per la dematerializzazione, e tra questi:

- Dovrà essere utilizzata una piattaforma di condivisione che consente di salvare gli elaborati e permette una scansione temporale degli stessi.
- Dovranno essere utilizzati Software condivisi come: Pages, Numbers, etc., già forniti con gli iPad, oppure acquistati ad hoc dagli allievi dell'intera classe, su indicazione degli stessi docenti.
- Dovranno assicurarsi che l'invio tramite piattaforma sia in formato PDF. (Le correzioni potranno essere operate solo su file allegati alla piattaforma in formato Pdf).
- Le valutazioni dei compiti saranno rese trasparenti ed immediate agli allievi ed alle famiglie, tramite invio della correzione.
- Al termine dell'anno scolastico le verifiche scritte verranno salvate in un unico file contenente tutte le singole prove per data di verifica, in formato PDF; tale file verrà successivamente allegato ad una cartella virtuale presso la segreteria Didattica.
- I file dovranno anche essere salvati su una cartella creata ad hoc su iCloud (Apple) del proprio device e da lì compressi in un unico file per data di verifica.
- I Docenti, che intendessero procedere in tal senso, potranno farlo da subito ricordandosi di scansionare i compiti fin qui già svolti in cartaceo ed allegare le scansioni in formato PDF come sopra.
- I Docenti potranno inoltre decidere, per quest'anno scolastico, di procedere in qualsiasi momento alla dematerializzazione delle verifiche scritte procedendo alle scansioni dei cartacei e loro salvataggi in formato pdf.
- Qualora ci fosse la necessità di procedere ancora con lo scritto su carta, ma si intenda lavorare poi in formato digitale è possibile richiedere agli allievi, al termine del compito scritto, una foto scansione in PDF da allegare su piattaforma.